

## CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

art. 6 D.L. N. 132/2014, conv. con L. N. 162/2014

Nota esplicativa redatta in collaborazione con  
l'Ordine degli Avvocati di Bergamo

\*\*\*

Ai sensi dell'art.6, comma 1, D.L. n. 132/2014 conv. con L. n. 162/2014, l'accordo nella materia regolata (separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio), deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, nell'accordo deve essere espressamente precisato:

1. di aver tentato la conciliazione tra le parti;
2. di avere informato le parti circa la possibilità di esperire la mediazione familiare;
3. in presenza di minori, di aver informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

Le prime due specificazioni non sono necessarie nel caso di modificazione delle condizioni di divorzio.

Gli avvocati devono certificare, ai sensi dell'art.5, comma 2, stesso D.L. come conv.:

- a) l'autografia delle firme e sottoscrizioni;
- b) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

### A. DOCUMENTAZIONE E PRECISAZIONI

Unitamente all'accordo - raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita - sono prodotti i documenti in carta semplice meglio indicati **nell'allegato 1**).

Al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo unificato.

La presenza di figli protetti comporta sempre una serie di specificazioni da inserire nell'accordo riguardo, in particolare, al loro mantenimento e, in caso di minori, al loro affidamento. Si segnala in proposito il protocollo vigente presso il Tribunale di Bergamo in tema di spese straordinarie.

**Non deve essere versato il contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art.9, d.p.r. n.1 15/1002**, come precisato dalla Circolare del Ministero di Giustizia del 13 marzo 2015.

## **B. COMPETENZA**

- 1) In caso di **separazione** è competente la Procura del luogo ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza;
- 2) In caso di **divorzio** è competente la Procura della Repubblica in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza;
- 3) In caso di **modifiche delle condizioni** è competente la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

## **C. UFFICIO DI PRESENTAZIONE**

L'accordo in originale deve essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) all'Ufficio Ricezione atti, piano terra, stanza n. 21.

## **D. RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PUBBLICO MINISTERO**

Il Pubblico Ministero provvede a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, in calce all'atto depositato, quanto prima e, comunque, entro **dieci** giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso.

E' cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto (o un loro delegato), provvedere al suo ritiro.

L'avvocato/gli avvocati viene/vengono informato/i ordinariamente per via telefonica della emissione del provvedimento del P.M. e, all'atto del ritiro dell'accordo, ne attestano la ricezione su un originale/una copia destinato/a a restare nel fascicolo d'ufficio: da tale ricezione così attestata decorre il termine di **10 giorni** per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile competente (art. 6, commi 3 e 4).

**Al presente procedimento, non giurisdizionale, non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1, L.7 ottobre 1969, n.742 e successive modifiche.**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Francesco Dettori

## Allegato 1 )

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

#### A) IN CASO DI SEPARAZIONE:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- stato famiglia;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi

#### B) IN CASO DI DIVORZIO:

- atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato;
- stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- certificato di residenza di entrambe le parti;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa;
- oppure copia autentica della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato;
- oppure copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
- oppure copia autentica dell'accordi di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014);
- oppure copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 L. 162/2014).

#### C) IN CASO DI MODIFICHE

- stato famiglia e di residenza dei coniugi;
- in caso di **modifiche della separazione**: copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata, o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 conv. con L. 162/2014, o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 D.L. n. 132/2014 conv. con L. 162/2014;
- in caso di **modifiche del divorzio**: copia autentica della sentenza di divorzio con passaggio in giudicato, o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014 conv. con L. 162/2014, o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile ex art. 12 D.L. n. 132/2014 conv. con L.162/2014.

**La dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni è allegata sia in caso di separazione che di divorzio, laddove si sia in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti; in caso di figli maggiorenni incapaci o portatori di gravi handicap è prodotta idonea certificazione medico-sanitaria.**